

CONVENZIONE CONSORTILE**Art. 1 (Costituzione)**

1. Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a seguito della presente Convenzione e dello Statuto, ad essa allegato, è costituito tra gli Enti:

- Regione Umbria;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Terni;
- Comune di Perugia;
- Comune di Terni;
- Università degli Studi di Perugia,

un consorzio denominato "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione associata delle funzioni e attività di cui all'articolo 2, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento continuo della qualità nella Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.

CONVENZIONE CONSORTILE**Art. 1 (Costituzione)**

1. Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a seguito della presente Convenzione e dello Statuto, ad essa allegato, è costituito tra gli Enti:

- Regione Umbria;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Terni;
- Comune di Perugia;
- Comune di Terni;
- Università degli Studi di Perugia,

un consorzio denominato "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", di seguito denominato Consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione associata delle funzioni e attività di cui all'articolo 2, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento continuo della qualità nella Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.

1 bis. Successivamente hanno aderito al Consorzio i seguenti Enti:

- **Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (CAL Umbria);**
- **Università per stranieri di Perugia;**
- **Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU Umbria);**
- **Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Umbria);**
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche "Togo Rosati";**
- **Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFOR Umbria).**

1 ter. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell'"in house providing" di cui all'ordinamento euro-unitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo congiunto di tali Enti. A tal fine con la presente Convenzione i consorziati intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo sul Consorzio, per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di

2. Al Consorzio possono aderire, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, previa deliberazione dell'Assemblea del Consorzio e secondo le modalità di partecipazione stabilite dallo Statuto, altri enti pubblici.

3. Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione, definite nello Statuto, con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici.

Art. 2 (Finalità generali del consorzio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:

a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;

b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;

c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;

d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale.

3. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio

quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. n. 24/2008.

2. Al Consorzio possono aderire, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, previa deliberazione dell'Assemblea del Consorzio e secondo le modalità di partecipazione stabilite dallo Statuto, altri enti pubblici.

3. Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione, definite nello Statuto, con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici.

Art. 2 (Finalità generali del consorzio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:

a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;

b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;

c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;

d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale.

3. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio

relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

4. Il Consorzio svolge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e corsi di qualificazione e aggiornamento del personale di polizia locale.

5. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla legge costitutiva, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d'intesa con gli enti consorziati.

6. Qualora esigenze dell'utenza od organizzative lo richiedano e al fine di favorire la più ampia fruizione dei servizi, il Consorzio può avvalersi per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo di sedi localizzate in tutto il territorio regionale, in altre strutture messe a disposizione dai consorziati o altrimenti reperite. In particolare sarà favorita la realizzazione delle attività in sedi individuate nel territorio della Provincia di Terni.

Art. 3 (Durata)

1. La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salva successiva proroga deliberata almeno sei mesi prima dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 4 (Scioglimento)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consorzio si scioglie:

a) per scadenza del termine di durata, salvo proroghe;

b) per deliberazione dell'Assemblea consortile assunta con l'approvazione degli Enti che rappresentino non meno del sessanta per cento delle quote di partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea diventa esecutiva solo a seguito dell'acquisizione, da parte del Consorzio degli atti deliberativi degli Enti che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza.

2. L'Assemblea, nella deliberazione di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di un liquidatore, stabilendone i poteri e il compenso.

3. In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione del fondo di dotazione ed il patrimonio netto verrà ripartito fra i soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

4. Il Consorzio svolge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e corsi di qualificazione e aggiornamento del personale di polizia locale.

5. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla legge costitutiva, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d'intesa con gli enti consorziati.

6. Qualora esigenze dell'utenza od organizzative lo richiedano e al fine di favorire la più ampia fruizione dei servizi, il Consorzio può avvalersi per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo di sedi localizzate in tutto il territorio regionale, in altre strutture messe a disposizione dai consorziati o altrimenti reperite. In particolare sarà favorita la realizzazione delle attività in sedi individuate nel territorio della Provincia di Terni.

Art. 3 (Durata)

1. La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salva successiva proroga deliberata almeno sei mesi prima dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 4 (Scioglimento)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consorzio si scioglie:

a) per scadenza del termine di durata, salvo proroghe;

b) per deliberazione dell'Assemblea consortile assunta con l'approvazione degli Enti che rappresentino non meno del sessanta per cento delle quote di partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea diventa esecutiva solo a seguito dell'acquisizione, da parte del Consorzio degli atti deliberativi degli Enti che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza.

2. L'Assemblea, nella deliberazione di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di un liquidatore, stabilendone i poteri e il compenso.

3. In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione del fondo di dotazione ed il patrimonio netto verrà ripartito fra i **consorziati** in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 5 (Recesso)

1. Il diritto di recesso è esercitabile dai consorziati che, al momento della dichiarazione di recedere, abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile e purché il recesso non comprometta lo sviluppo di progetti in corso.
2. La dichiarazione di recesso è comunicata per scritto. Ove la dichiarazione di recesso sia stata comunicata entro il 30 settembre, il recesso ha effetto dal 31 dicembre del medesimo anno; in caso di inosservanza di tale data, il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo.
3. Nel caso di recesso della Regione, per giustificati motivi, il Consorzio viene posto in liquidazione.

Art. 6 (Quote di partecipazione)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, il Consorzio è dotato di un fondo consortile iniziale di euro duecentomila (200.000,00) ripartito secondo le quote di partecipazione stabilite nei commi 2 e 4.
2. Le quote di partecipazione sono stabilite nella seguente misura:
 - a) in favore della Regione Umbria, 40% (80.000 €);
 - b) in favore della Provincia di Perugia, 15% (30.000 €);
 - c) in favore della Provincia di Terni, 5% (10.000 €);
 - d) in favore del Comune di Perugia, 15% (30.000 €);
 - e) in favore del Comune di Terni, 5% (10.000 €);
 - f) in favore dell'Università degli Studi di Perugia, 5% (10.000 €).

3. Le quote non optate all'atto della costituzione

Art. 5 (Recesso)

1. Il diritto di recesso è esercitabile dai consorziati che, al momento della dichiarazione di recedere, abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile e purché il recesso non comprometta lo sviluppo di progetti in corso.
2. La dichiarazione di recesso è comunicata per scritto. Ove la dichiarazione di recesso sia stata comunicata entro il 30 settembre, il recesso ha effetto dal 31 dicembre del medesimo anno; in caso di inosservanza di tale data, il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo.
3. Nel caso di recesso della Regione, per giustificati motivi, il Consorzio viene posto in liquidazione.

Art. 6 (Quote di partecipazione)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, il Consorzio è dotato di un fondo consortile iniziale di euro duecentomila (200.000,00) ripartito secondo le quote di partecipazione stabilite nei commi 2 e 4.
 2. Le quote di partecipazione sono stabilite nella seguente misura:
 - a) in favore della Regione Umbria, 40% (80.000 €);
 - b) in favore della Provincia di Perugia, 15% (30.000 €);
 - c) in favore della Provincia di Terni, 5% (10.000 €);
 - d) in favore del Comune di Perugia, 15% (30.000 €);
 - e) in favore del Comune di Terni, 5% (10.000 €);
 - f) in favore dell'Università degli Studi di Perugia, 5% (10.000 €);
 - g) in favore del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (CAL Umbria), 1% (2.000 €);**
 - h) in favore dell'Università per stranieri di Perugia), 1% (2.000 €);**
 - i) in favore dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU Umbria), 0,5% (1.000 €);**
 - l) in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Umbria), 0,5% (1.000 €);**
 - m) in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche "Togo Rosati", 0,5% (1.000 €);**
 - n) in favore dell'Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFOR Umbria), 0,5% (1.000 €).**
3. Le quote non optate all'atto della costituzione

del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale istitutiva ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale medesima, secondo la ripartizione stabilita nello Statuto.

4. Per gli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008 la partecipazione complessiva è fissata al 15% (30.000,00) del fondo consortile.

5. In sede di ammissione di nuovo Ente l'Assemblea determina la quota di partecipazione dello stesso, nel rispetto dei criteri stabiliti nello Statuto L'Assemblea ridetermina, altresì, nel caso di recesso di consorziati, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, e dei criteri stabiliti nello Statuto, le quote di partecipazione degli Enti.

6. Alle quote di partecipazione possedute è correlato l'effettivo potere di intervento ai processi decisionali nell'Assemblea.

Art. 7 (Conferimenti)

1. Gli Enti consorziati, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2, oltre alle quote consortili annuali versano contributi ordinari annuali di funzionamento stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione. Essi possono conferire anche beni in natura che diventano di proprietà del Consorzio tranne che per i beni concessi in uso.

2. La Provincia di Perugia concede al Consorzio l'uso dell'immobile denominato "Villa Umbra" sito in località Pila, sede del Consorzio. I rapporti tra la Provincia di Perugia e il Consorzio riguardanti l'immobile vengono definiti da apposita convenzione.

3. Il capitale di dotazione è costituito dal valore dei conferimenti effettuati dagli Enti consorziati all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

Art. 8 (Ammissione al Consorzio)

1. Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, dopo che lo stesso è stato costituito, gli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008, che fanno specifica istanza al Consorzio.

2. L'adesione degli Enti di cui al comma 1, è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione al Consorzio e alla Giunta regionale.

del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale istitutiva ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale medesima, secondo la ripartizione stabilita nello Statuto.

4. Per gli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008 la partecipazione complessiva è fissata al 15% (30.000,00) del fondo consortile.

5. In sede di ammissione di nuovo Ente l'Assemblea determina la quota di partecipazione dello stesso, nel rispetto dei criteri stabiliti nello Statuto L'Assemblea ridetermina, altresì, nel caso di recesso di consorziati, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 10 della legge regionale n. 24/2008, e dei criteri stabiliti nello Statuto, le quote di partecipazione degli Enti.

6. Alle quote di partecipazione possedute è correlato l'effettivo potere di intervento ai processi decisionali nell'Assemblea.

Art. 7 (Conferimenti)

1. Gli Enti consorziati, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2, oltre alle quote consortili annuali versano contributi ordinari annuali di funzionamento stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione. Essi possono conferire anche beni in natura che diventano di proprietà del Consorzio tranne che per i beni concessi in uso.

2. La Provincia di Perugia concede al Consorzio l'uso dell'immobile denominato "Villa Umbra" sito in località Pila, sede del Consorzio. I rapporti tra la Provincia di Perugia e il Consorzio riguardanti l'immobile vengono definiti da apposita convenzione.

3. Il capitale di dotazione è costituito dal valore dei conferimenti effettuati dagli Enti consorziati all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

Art. 8 (Ammissione al Consorzio)

1. Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, dopo che lo stesso è stato costituito, gli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 24/2008, che fanno specifica istanza al Consorzio.

2. L'adesione degli Enti di cui al comma 1, è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione al Consorzio e alla Giunta regionale.

3. Sulla istanza di ammissione, delibera l'Assemblea del Consorzio, in conformità agli indirizzi generali e ai piani programmatici.

4. Le proposte di ammissione, di variazione delle quote sono approvate dall'Assemblea del Consorzio con le modalità stabilite nello Statuto.

Art. 9 (Rapporti con gli Enti)

1. Sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche alla presente convenzione;
- b) lo scioglimento del Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Enti consorziati, di cui al comma 1, lett. a) devono essere assunte entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio. Decorso inutilmente tale termine, le suddette deliberazioni si intendono approvate.

3. Il Consorzio è tenuto alla periodica trasmissione agli Enti consorziati sull'andamento economico e finanziario della gestione nonché degli investimenti.

3. Sulla istanza di ammissione, delibera l'Assemblea del Consorzio, in conformità agli indirizzi generali e **agli strumenti di programmazione.**

4. Le proposte di ammissione, di variazione delle quote sono approvate dall'Assemblea del Consorzio con le modalità stabilite nello Statuto.

Art. 9 (Rapporti con gli Enti)

1. Sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche alla presente convenzione;
- b) lo scioglimento del Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Enti consorziati, di cui al comma 1, lett. a) devono essere assunte entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio. Decorso inutilmente tale termine, le suddette deliberazioni si intendono approvate.

3. Il Consorzio è tenuto alla periodica trasmissione agli Enti consorziati sull'andamento economico e finanziario della gestione nonché degli investimenti.

Art. 9 bis (Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto)

1. Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo.

2. Gli Enti partecipanti al fondo consortile, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sul Consorzio un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Unità di controllo analogo", che opera presso il Consorzio, il quale garantisce il supporto amministrativo.

3. L'Unità di controllo analogo rappresenta la sede del coordinamento degli Enti partecipanti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1 ter dell'art. 1 e per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici e delle decisioni significative del Consorzio.

4. Il controllo analogo si articola specificamente nelle seguenti diverse tipologie:

- a) controllo societario (c.d. controllo strutturale);
- b) controllo economico-finanziario (c.d. gestionale);
- c) controllo di efficacia (c.d. prestazionale).

5. Ai componenti dell'Unità di controllo analogo non spetta alcun compenso per il ruolo ricoperto.

6. L'Unità di controllo analogo non ha rilevanza di organo del Consorzio.

Art. 9 ter – Composizione, nomina e modalità di funzionamento dell'Unità di controllo analogo.

1. L'Unità di controllo analogo è composta dai rappresentanti legali pro-tempore degli Enti partecipanti o da loro delegati, uno per ciascun ente. Ogni componente, come sopra individuato, potrà delegare la carica di membro dell'Unità di controllo analogo, anche in forma permanente, ad un amministratore pubblico o dirigente/funziario dell'Ente di appartenenza. I componenti dell'Unità di controllo analogo cessati possono essere sostituiti seguendo l'analogo iter della nomina originaria.

2. L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qual volta sia necessario e, comunque, in concomitanza con le riunioni Assembleari, in relazione alle quali è tenuta ad assumere i predetti pareri rispetto allo svolgimento dei servizi, delle funzioni e delle attività previste dalla l.r. n. 24/2008.

3. L'Unità di controllo analogo è convocata e presieduta dal suo Presidente, componente regionale, presso la sede del Consorzio o in altro luogo opportuno. La medesima, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocata su richiesta di un singolo membro per trattare questioni di rilievo.

4. Il Presidente può nominare un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Il Presidente rappresenta l'Unità di controllo analogo nei rapporti con il Consorzio e con tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.

6. Il Presidente predispone l'ordine del giorno della seduta dell'Unità di controllo analogo in cui riporta gli argomenti all'ordine del giorno della concomitante Assemblea dei consorziati, fermo restando l'inserimento di ulteriori punti di discussione reputati d'interesse strategico per gli Enti partecipanti.

7. Il Presidente assicura il buon andamento della seduta dell'Unità di controllo analogo, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si

discute, modera la discussione, fa osservare la presente convenzione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale intervenendo in difesa delle prerogative dell'Unità di controllo analogo, anche in relazione ai singoli Enti partecipanti.

8. Gli Enti partecipanti, tramite l'Unità di controllo analogo, esercitano rispetto alle attività di interesse generale svolte ed ai servizi erogati dal Consorzio, poteri di indirizzo che si esplicano nell'emanazione di pareri preventivi.

9. L'avviso di convocazione con la documentazione utile per la decisione da assumere deve essere inviato a tutti gli Enti partecipanti a mezzo PEC almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta, oppure, in caso di urgenza almeno 24 ore prima. Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno della seduta.

10. Le funzioni di segreteria dell'Unità di controllo analogo sono assicurate dalla struttura amministrativa del Consorzio.

11. L'Unità di controllo analogo è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che esprimono ciascuno un solo voto.

12. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede legale del Consorzio, previa trasmissione da parte dello stesso Presidente.

13. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, può essere disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

14. I pareri dell'Unità di controllo analogo devono essere trasmessi dal Presidente agli Enti partecipanti tempestivamente dall'adozione e comunque in tempi utili affinché gli stessi possano munirsi di apposito atto deliberativo dell'organo competente del proprio/dei propri Ente/Enti di designazione.

Art. 9 quater - Controllo societario (c.d. controllo strutturale)

1. Il controllo societario si esplicita nella fase di formazione dello statuto e della convenzione e dei loro aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance, nell'esercizio dei poteri di nomina dell'Amministratore Unico e nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico del Consorzio dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi.

Art. 9 quinquies - Controllo economico-finanziario (c.d. gestionale)

1. Il controllo economico-finanziario tende ad indirizzare l'attività del Consorzio verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica che rappresenti per gli Enti partecipanti la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

2. Il controllo economico-finanziario viene attuato dalla Unità di controllo analogo attraverso il monitoraggio economico-finanziario, da espletarsi:

- a) a preventivo (ex ante) con l'analisi della programmazione annuale e pluriennale delle attività e delle relative previsioni finanziarie;
- b) in via concomitante con l'analisi degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e relativa situazione contabile, nonché dell'assestamento di bilancio;
- c) a consuntivo (ex post) attraverso l'analisi del rendiconto di gestione e suoi allegati.

3. L'Unità di controllo analogo ha la facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività del Consorzio non compromettano gli equilibri economici e finanziari degli Enti partecipanti.

Art. 9 sexies - Controllo economico-finanziario preventivo

1. E' necessario il parere preventivo dell'Unità di controllo analogo sugli indirizzi ed obiettivi dell'azione consortile, sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività e delle relative previsioni finanziarie.

2. Il Documento Unico di programmazione e il bilancio di previsione da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, e, comunque, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea, nonché eventuali ulteriori strumenti di programmazione vengono trasmessi all'Unità

di controllo analogo, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'Unità di controllo analogo deve rilasciare il parere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di parere preventivo, coincidente con la data di convocazione dell'Unità di controllo analogo; se entro tale termine, salvo ulteriore proroga qualora vengano richieste integrazioni o chiarimenti da parte dell'Unità di controllo analogo, in mancanza di pronunciamento sull'oggetto rispetto al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In ogni caso, l'eventuale parere negativo da parte dell'Unità di controllo analogo deve essere debitamente motivato. Ogni atto dell'Assemblea che non si attenga al parere dell'Unità di controllo analogo deve essere opportunamente motivato.

**Art. 9 septies - Controllo economico-finanziario
concomitante**

1. L'Amministratore Unico trasmette al Presidente dell'Unità di controllo analogo e agli Enti partecipanti entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- a) gli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e relativa situazione contabile;
- b) l'assestamento di bilancio;
- c) i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività del Consorzio.

2. L'Unità di controllo analogo controlla lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dalla programmazione annuale e pluriennale delle attività così come approvata dai competenti organi del Consorzio, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa, anche sotto il profilo finanziario, nonché dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

3. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione di cui al presente periodo, l'Unità di controllo analogo potrà richiedere in qualsiasi momento atti e documenti al Consorzio, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli di questa Convenzione.

4. Nel caso in cui il controllo di cui al presente articolo fosse svolto da uno o più soci l'Unità di controllo acquisirà gli esiti ai fini della propria analisi finale.

**Art. 9 opties - Controllo economico-finanziario a
consuntivo**

1. Il controllo a consuntivo dell'Unità di controllo analogo si esplica attraverso l'analisi del rendiconto della gestione e suoi allegati.
2. L'Amministratore Unico trasmette, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea di approvazione, al Presidente dell'Unità di controllo analogo e all'Ente Regione, la proposta di rendiconto della gestione.
3. L'Unità di controllo analogo deve rilasciare il parere entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, coincidente con la data di convocazione dell'Unità di controllo analogo; se entro tale termine, salvo ulteriore proroga, qualora vengano richieste integrazioni o chiarimenti da parte dell'Unità di controllo analogo, in mancanza di pronunciamento sull'oggetto rispetto al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In ogni caso, l'eventuale parere negativo da parte dell'Unità di controllo analogo deve essere debitamente motivato. Ogni atto dell'Assemblea del Consorzio che non si attenga al parere dell'Unità di controllo analogo deve essere opportunamente motivato.

Art. 9 nonies - Controllo di efficacia (c.d. prestazionale)

1. Il controllo di efficacia prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio. Lo stesso è diretto a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli Enti partecipanti.

Art. 9 decies - Modalità di controllo

1. Il Consorzio mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica.
2. L'Unità di controllo può altresì richiedere ai competenti organi del Consorzio la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività svolte, specifiche operazioni tecniche, gestionali o consortili.

Art. 9 undecies – Diritti dei consorziati

1. L'Unità di controllo analogo deve garantire la

<p style="text-align: center;">Art. 10 (Entrate)</p> <p>1. Le entrate del Consorzio sono costituite da: a) contributo ordinario annuale dei soci; b) ulteriori contributi dei soci, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell'ambito dell'attività del Consorzio; c) introiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi; d) eventuali contributi di soggetti terzi finalizzati all'attività di ricerca.</p> <p>2. I Consorziati promotori e gli Enti che aderiscono successivamente si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento delle finalità del consorzio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 (Patrimonio)</p> <p>1. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni</p>	<p>medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti nel Consorzio, a prescindere dalla misura della quota di partecipazione di ciascun ente.</p> <p>2. Ciascun Ente partecipante, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno alla Unità di controllo analogo, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti al Consorzio.</p> <p>3. In ogni caso, ciascun Ente partecipante ha il diritto di ottenere dal Consorzio tutte le informazioni ed i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti e formulare osservazioni e indicazioni. La relativa richiesta è inoltrata all'Amministratore Unico e alla Unità di controllo analogo e il relativo riscontro è fornito dal Consorzio.</p> <p>4. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo agli Enti partecipanti derivanti dalle disposizioni statutarie.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 duodecies – Modalità di controllo sulle attività affidate dai consorziati</p> <p>1. Le attività sono affidate al Consorzio dagli Enti partecipanti, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività consortile, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 (Entrate)</p> <p>1. Le entrate del Consorzio sono costituite da: a) contributo ordinario annuale dei consorziati; b) ulteriori contributi dei consorziati, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell'ambito dell'attività del Consorzio; c) introiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi; d) eventuali contributi di soggetti terzi finalizzati all'attività di ricerca.</p> <p>2. I Consorziati promotori e gli Enti che aderiscono successivamente si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento delle finalità del consorzio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 (Patrimonio)</p> <p>1. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni</p>
---	--

mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Il Patrimonio iniziale del Consorzio è costituito dal fondo consortile conferito dagli enti fondatori in denaro o altri beni.

Art. 12 (Criteri di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il Consorzio attiva il controllo di gestione.

3. Il regolamento di finanza e contabilità di cui all'articolo 14 specifica procedure, competenze e responsabilità per la realizzazione del controllo di gestione, articolando i costi ed i ricavi per centri di costo, progetti e commesse.

Art.13 (Contabilità e Bilancio)

1. Il Consorzio adotta il sistema di contabilità e di bilancio di natura pubblicistica secondo le disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 13/2000, in quanto compatibili. A tal fine si dota di un apposito regolamento di finanza e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 14.

2. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio annuale di previsione di ciascun esercizio, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, deve essere adottato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Entrambi i documenti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro deliberazione agli Enti consorziati.

4. La relazione previsionale e programmatica fornisce indicazioni tecniche ed economiche per l'attuazione dei programmi da realizzare.

5. Il bilancio consuntivo deve essere adottato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto finanziario, dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa.

6. La nota illustrativa dà atto degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti.

7. La proposta di bilancio di previsione, unitamente al parere del revisore dei conti e la proposta di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del revisore dei conti, devono essere

mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Il Patrimonio iniziale del Consorzio è costituito dal fondo consortile conferito dagli enti fondatori in denaro o altri beni.

Art. 12 (Criteri di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il Consorzio attiva il controllo di gestione.

3. Il regolamento di finanza e contabilità di cui all'articolo 14 specifica procedure, competenze e responsabilità per la realizzazione del controllo di gestione, articolando i costi ed i ricavi per centri di costo, progetti e commesse.

Art.13 (Contabilità e Bilancio)

1. Il Consorzio adotta il sistema di contabilità e di bilancio di natura pubblicistica secondo le disposizioni previste dalla legge regionale di contabilità n. 13/2000, in quanto compatibili. A tal fine si dota di un apposito regolamento di finanza e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 14.

2. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione deve essere adottato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e deve essere trasmesso entro cinque giorni dalla sua deliberazione agli Enti consorziati.

4. Il rendiconto della gestione deve essere adottato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dal conto economico e suoi allegati.

5. La proposta di bilancio di previsione, unitamente al parere del revisore dei conti, al parere dell'Unità di controllo analogo e la proposta di rendiconto della gestione, unitamente alla relazione del revisore dei conti e al parere dell'Unità di controllo analogo devono essere trasmesse ai consorziati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione.

trasmesse ai consorziati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione.

Art. 14 (Regolamento di finanza e contabilità)

1. Il Regolamento di finanza e contabilità disciplina la gestione del patrimonio e quella finanziaria, economica e contabile, nonché le procedure per la realizzazione del controllo di gestione di cui all'articolo 12.
2. Il regolamento di finanza e contabilità viene adottato dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore unico.

Art. 15 (Organizzazione e personale)

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.
2. Il personale del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, è assunto, con contratto a tempo indeterminato.
3. Il Consorzio può attivare contratti di lavoro e collaborazioni nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea del Consorzio.
4. Il Consorzio può avvalersi anche di personale in mobilità dalla Regione o dagli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, così come il personale del Consorzio può essere messo in mobilità presso la Regione o gli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008.

Art. 16 (Atti fondamentali)

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 debbono essere trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati le deliberazioni concernenti:
 - a) il Piano di attività annuale e triennale;
 - b) il Bilancio preventivo;
 - c) il Conto consuntivo.

Art. 17 (Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" al Consorzio opera a seguito dell'approvazione del Regolamento di finanza e contabilità e del Regolamento delle gare e dei contratti e delle spese in economia, e del Regolamento di organizzazione da parte dell'Assemblea del Consorzio.

Art. 14 (Regolamento di finanza e contabilità)

1. Il Regolamento di finanza e contabilità disciplina la gestione del patrimonio e quella finanziaria, economica e contabile, nonché le procedure per la realizzazione del controllo di gestione di cui all'articolo 12.
2. Il regolamento di finanza e contabilità viene adottato dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore unico.

Art. 15 (Organizzazione e personale)

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.
2. Il personale del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, è assunto, con contratto a tempo indeterminato.
3. Il Consorzio può attivare contratti di lavoro e collaborazioni nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea del Consorzio.
4. Il Consorzio può avvalersi anche di personale in mobilità dalla Regione o dagli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008, così come il personale del Consorzio può essere messo in mobilità presso la Regione o gli altri Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2008.

Art. 16 (Atti fondamentali) abrogato

Art. 17 (Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" al Consorzio opera a seguito dell'approvazione del Regolamento di finanza e contabilità e del Regolamento delle gare e dei contratti e delle spese in economia, e del Regolamento di organizzazione da parte dell'Assemblea del Consorzio.

2. L'Amministratore unico constatata l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui al comma 1, dichiara con proprio atto l'effettivo trasferimento delle funzioni. Tale atto viene notificato agli Enti consorziati entro cinque giorni dalla sua adozione.

Art. 18 (Norma di prima applicazione)

1. I tempi e le modalità di costituzione del Consorzio sono fissati negli articoli cui 4, 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 2008, n 24, che qui si richiamano integralmente ed accettati.
2. Per la costituzione del Consorzio gli Enti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 24/2008 versano per il primo anno di attività i cinque dodicesimi delle rispettive quote riportate nell'articolo 6, comma 2 della presente Convenzione.
3. Per favorire la costituzione e l'avvio del Consorzio la Regione, per il primo anno di attività, oltre alla sottoscrizione delle quote di propria spettanza, dispone l'erogazione di un contributo straordinario di euro 180.000,00 (centoottantamila).

2. L'Amministratore unico constatata l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui al comma 1, dichiara con proprio atto l'effettivo trasferimento delle funzioni. Tale atto viene notificato agli Enti consorziati entro cinque giorni dalla sua adozione.

Art. 18 (Norma di prima applicazione)

1. I tempi e le modalità di costituzione del Consorzio sono fissati negli articoli cui 4, 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 2008, n 24, che qui si richiamano integralmente ed accettati.
2. Per la costituzione del Consorzio gli Enti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 24/2008 versano per il primo anno di attività i cinque dodicesimi delle rispettive quote riportate nell'articolo 6, comma 2 della presente Convenzione.
3. Per favorire la costituzione e l'avvio del Consorzio la Regione, per il primo anno di attività, oltre alla sottoscrizione delle quote di propria spettanza, dispone l'erogazione di un contributo straordinario di euro 180.000,00 (centoottantamila).